



LINEE GUIDA PER LA COSTITUZIONE DEI SEGGI DI GARA E DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DELL'UNIVERSITÀ DI VERONA

Articolo 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti Linee Guida intendono definire le regole di costituzione e di funzionamento dei Seggi di gara e delle Commissioni giudicatrici, queste ultime disciplinate dagli artt. 51 e 93 del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito "Codice"), per le procedure di gara relative agli appalti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e nei contratti di concessione banditi dall'Università di Verona (di seguito Università), sia per le procedure di affidamento di contratti di appalto di importo inferiore alla soglia sia per le procedure di affidamento di contratti di appalto di importo superiore alla soglia, ex art. 14 del Codice, secondo principi di competenza e trasparenza, nonché nel rispetto dei principi e delle norme previste dalla legge, dallo Statuto dell'Università di Verona e dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità del medesimo Ateneo.
2. In particolare, sono definiti i criteri per la nomina, la composizione dei Seggi di gara e delle Commissioni giudicatrici, i compiti, i compensi per gli eventuali commissari esterni, garantendo il rispetto dei principi fondamentali di trasparenza, economicità, semplificazione, efficacia e adeguatezza dell'azione amministrativa.
3. Le presenti Linee Guida si applicano:
 - a) alle procedure da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo per le quali l'Università può procedere alla nomina del Seggio di gara (che valuterà sia la documentazione amministrativa che l'offerta economica);
 - b) alle procedure da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 108 del Codice, per le quali si procede alla nomina del Seggio di gara (facoltativa), per la sola valutazione della documentazione amministrativa, e della Commissione giudicatrice, per la valutazione dell'offerta tecnica ed economica.

Articolo 2 - IL SEGGIO DI GARA

1. L'Università, per le procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, come pure di concessioni, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo nonché, per il solo esame della documentazione amministrativa, per le procedure di affidamento da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può avvalersi di un Seggio di gara, salvo che le funzioni siano svolte dal RUP alla presenza di 2 testimoni.
2. Il provvedimento di costituzione del Seggio di gara è adottato con decreto del Responsabile del Cdr che ha autorizzato l'avvio della procedura di gara.
3. Per l'accettazione dell'incarico e per il conseguente perfezionamento della nomina, i soggetti individuati a costituire il Seggio di gara, successivamente alla presa visione dell'elenco degli operatori economici partecipanti, sono tenuti a rendere apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o ragioni di astensione e conflitto d'interessi, anche potenziale, di cui all'art. 93, comma 5 lett.b) e c) e dell'art. 16 del Codice, all'art. 35-bis del D. Lgs 165/2001, nonché all'art. 6-bis («conflitto di interessi») della L. 241/1990.
4. In particolare, secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 7 del Codice, non possono essere nominati componenti del Seggio di gara:
 - b) coloro che sono stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
 - c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
5. Il Seggio di gara è composto, quale Presidente, dal Responsabile Unico del Progetto, ex art. 15 del Codice, o dal Dirigente responsabile della materia della contrattualistica pubblica, o da altro Dirigente o dipendente di questa Università, e da due componenti designati dal RUP, di cui uno, laddove non ne venga espressamente nominato un altro, anche con funzioni di segretario verbalizzante;



6. I componenti del Seggio di gara sono scelti esclusivamente fra il personale di ruolo dipendente dell'Università.
7. Il Seggio di gara:
 - a) controlla la completezza della documentazione amministrativa presentata;
 - b) verifica la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto dagli atti di gara; (Ad esito delle verifiche di cui alla lettera b), il RUP provvede all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio, ove necessario)
 - c) limitatamente alle procedure di gara da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, procede all'apertura e alla verifica delle offerte economiche, alla formulazione della graduatoria dei concorrenti nonché alla proposta di aggiudicazione;
 - d) per le procedure da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, formula l'elenco degli OE ammessi al prosieguo della procedura di gara;
 - e) redige i verbali delle operazioni di gara dallo stesso gestiti.
8. L'incarico di componente del Seggio di gara è svolto a titolo gratuito.

Articolo 3 - LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. L'Università, nelle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché di concessioni, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 108 del Codice, si avvale di una Commissione Giudicatrice, per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche degli operatori economici risultati ammessi al prosieguo della procedura di gara dopo la valutazione della documentazione amministrativa.
2. Il Responsabile del Cdr che ha autorizzato l'avvio della procedura di gara, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nomina, su proposta del RUP, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del Codice, la Commissione giudicatrice.
3. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, pari a tre, compreso il Presidente, esperti nelle diverse aree tematiche coinvolte in relazione all'oggetto dell'affidamento dotati delle necessarie competenze per la specifica procedura di gara oltre all'eventuale segretario verbalizzante, dipendente dell'Università. Possono essere nominati componenti supplenti.
4. Della Commissione giudicatrice può far parte il RUP che, per gli appalti sotto soglia comunitaria, può assumere anche il ruolo di Presidente.
5. Qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità, ovvero risulti particolarmente complessa, la Commissione potrà essere composta da un numero maggiore di componenti e comunque non superiore a cinque.
6. I Commissari sono individuati tra: Docenti, Ricercatori, Dirigenti e Personale tecnico-amministrativo dell'Università, in possesso di adeguati requisiti di competenza e professionalità.
7. Al momento dell'accettazione dell'incarico e per il conseguente perfezionamento della nomina, i Commissari individuati, presa visione dell'elenco degli operatori economici concorrenti, sono tenuti a rendere apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o ragioni di astensione e conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 93, comma 5 lett. a) b) e c) e dell'art. 16 del Codice, dell'art. 35-bis del D. Lgs 165/2001, nonché dell'art. 6-bis («conflitto di interessi») della L. 241/1990.
8. In particolare, secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 5 del Codice, non possono essere nominati Commissari di gara:
 - a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico o hanno rivestito il ruolo Rettore o Pro-Rettore dell'Università;
 - b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
 - c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura. Costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
9. L'incarico di Commissario di gara, ove affidato a personale interno, è svolto a titolo gratuito.
10. Nella scelta dei componenti delle commissioni giudicatrici, ove possibile, viene applicato un principio di rotazione che coinvolga tutti i dipendenti aventi adeguata professionalità in materia. Tale principio prevede che un dipendente non possa essere designato per due gare consecutive come membro della commissione giudicatrice. Il RPCT dell'Ateneo, può svolgere delle verifiche periodiche sul rispetto di tale principio.



Articolo 4 – COMMISSARI ESTERNI

1. In mancanza di adeguate professionalità in organico, l'Università può individuare, quali Commissari, anche membri esterni all'Università, a titolo esemplificativo:
 - se non disponibili in numero sufficiente, in relazione all'elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo dell'affidamento
 - quando i candidati interni individuati, per ragioni di incompatibilità, non possano accettare l'incarico.
2. In relazione alla nomina dei Commissari potrà essere pubblicato apposito avviso aperto. In ogni caso, per la specificità dell'appalto, il Responsabile del Cdr che ha autorizzato l'avvio della procedura di gara potrà nominare altri componenti.
3. L'individuazione dei Commissari esterni avverrà nel rispetto del principio di rotazione di cui all'articolo precedente, su proposta del RUP della procedura di gara, sentito il Responsabile del Cdr che ha autorizzato l'avvio della procedura di gara, anche mediante sorteggio, tra le seguenti professionalità:
 - a. funzionari di altre amministrazioni con esperienza comprovata, sulla base del *curriculum* professionale, nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto;
 - b. in caso di documentata indisponibilità dei soggetti sub a), tra professionisti esterni sulla base del curriculum professionale, nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto;
4. Al momento dell'accettazione dell'incarico e per il conseguente perfezionamento della nomina, i Commissari esterni individuati, presa visione dell'elenco degli operatori economici concorrenti, sono tenuti a rendere:
 - a. apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante l'insussistenza delle cause ostative all'assunzione dell'incarico come indicate al precedente articolo;
 - b. autorizzazione di cui all'articolo 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001 dell'amministrazione di appartenenza, ove dipendenti di amministrazioni pubbliche;
 - c. per chi non è assoggettato alla disciplina di cui al d.lgs. 165/2001, e nei casi in cui è prevista dagli ordinamenti peculiari delle singole amministrazioni/enti di appartenenza, idonea autorizzazione/nulla osta.
5. Ai Commissari esterni all'Università sarà riconosciuto il compenso in relazione alla complessità della procedura di gara e al numero di offerte pervenute, come indicato nella "Tabella A" (pag.5). Ci si potrà discostare dagli importi previsti nella tabella citata, solo in casi particolari previa adeguata motivazione. Le spese relative ai compensi spettanti ai componenti delle Commissioni giudicatrici sono inserite nel quadro economico dell'appalto tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante.

Articolo 5 – COMPITI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La Commissione giudicatrice procede, per le procedure da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:
 - a. all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel disciplinare di ogni singola gara;
 - b. all'apertura delle offerte economiche e, quindi, valutazione delle stesse, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare di ogni singola gara;
 - c. alla formulazione della graduatoria dei concorrenti nonché alla proposta di aggiudicazione;
 - d. ove ravvisi la sussistenza di cause di esclusione, trasmette gli atti al RUP per l'adozione dei relativi provvedimenti;
 - e. a redigere i verbali delle operazioni di gara.
2. Il RUP può avvalersi della Commissione giudicatrice per la valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte, se queste appaiono anormalmente basse al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a quanto previsto dalle prescrizioni di gara, l'offerta appaia anormalmente bassa (All. II.2 art. 7 del Codice).

Articolo 6 – TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. L'Università pubblica tempestivamente e comunque prima dell'insediamento del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice, nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito web istituzionale, i rispettivi provvedimenti di nomina unitamente ai curriculum dei componenti della Commissione giudicatrice. Detta pubblicazione è garantita inoltre sulla Piattaforma telematica di negoziazione.



2. Il lavoro del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice è improntato alla massima trasparenza, imparzialità, indipendenza e autonomia, nel rispetto della normativa in vigore e in osservanza del Codice di comportamento e del Codice Etico dell'Università, per quanto applicabili.
3. Qualora durante lo svolgimento delle proprie attività un componente del Seggio o della Commissione dovesse rilevare una potenziale situazione di conflitto di interesse, sarà tenuto ad astenersi dal compimento di qualsiasi ulteriore attività connessa alla procedura di gara e dovrà comunicare al responsabile unico del progetto la situazione di conflitto, in modo tale che quest'ultimo possa pronunciarsi sulla sussistenza o meno del conflitto.
4. I suddetti componenti sono tenuti a garantire massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'attività svolta.
5. L'attività del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice è riportata nei verbali di gara.
6. Le presenti Linee Guida saranno pubblicate sul sito istituzionale dell'Università.

Articolo 7 – ENTRATA IN VIGORE

1. Le presenti Linee Guida entrano in vigore e acquistano efficacia il giorno successivo alla data del provvedimento di emanazione.

Articolo 8 – DISPOSIZIONE FINALE

1. È possibile discostarsi da quanto previsto dalle presenti Linee Guida solo previa adeguata motivazione.
2. Qualora le presenti Linee Guida risultassero incompatibili, in tutto o in parte, con disposizioni normative sopravvenute, saranno applicabili solo per le parti che non contrastino con le stesse.



TABELLA A – Compensi per i componenti esterni delle Commissioni Giudicatrici

APPALTI DI: SERVIZI - FORNITURE			
IMPORTO A BASE DI GARA	COMPENSO LORDO in €		
	Fino a 10 offerte da valutare	Da 11 a 15 offerte da valutare	Oltre 15 offerte da valutare
Sino alla soglia comunitaria (<i>solo per procedure aperte o ristrette</i>)	1.000	2.000	3.000
Oltre la soglia comunitaria	2.000	3.000	4.000

APPALTI DI: LAVORI			
IMPORTO A BASE DI GARA	COMPENSO LORDO in €		
	Fino a 05 offerte da valutare	Da 06 a 10 offerte da valutare	Oltre 10 offerte da valutare
Sino alla soglia comunitaria (<i>solo per procedure aperte o ristrette</i>)	2.000	3.000	4.000
Oltre la soglia comunitaria	3.000	4.000	5.000

APPALTI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA			
IMPORTO A BASE DI GARA	COMPENSO LORDO in €		
	Fino a 10 offerte da valutare	Da 11 a 15 offerte da valutare	Oltre 15 offerte da valutare
Sino alla soglia comunitaria	1.000	2.000	3.000
Oltre la soglia comunitaria	2.000	3.000	4.000

CONCESSIONI			
VALORE DELLA CONCESSIONE	COMPENSO LORDO in €		
	Fino a 10 offerte da valutare	Da 11 a 15 offerte da valutare	Oltre 15 offerte da valutare
inferiore o pari a € 1.000.000	1.000	2.000	3.000
superiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000	2.000	3.000	4.000
pari o superiore a € 5.000.000	5.000	6.000	7.000

I compensi sopra riportati, sono assegnati in base alla complessità della valutazione delle offerte, secondo il seguente criterio:

- 70% dell'importo qualora il numero degli elementi discrezionali da valutare (esclusi quindi quelli quantitativi e tabellari) sia inferiore a n. 3.
- 85% dell'importo qualora il numero degli elementi discrezionali da valutare (esclusi quindi quelli quantitativi e tabellari) sia superiore a n. 2 e pari o inferiore a n. 5.
- 100% dell'importo qualora il numero degli elementi discrezionali da valutare (esclusi quindi quelli quantitativi e tabellari) da valutare sia superiore a n. 5.